



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 (Domande di ammissione)

Conformemente a quanto previsto dallo statuto dell'associazione, le domande di ammissione all'associazione Società Storica dell'Alta Maremma vanno indirizzate al Consiglio direttivo, redatte su apposito modulo e indicanti:

- a) nome e cognome del richiedente, luogo e data di nascita, il o i luoghi di residenza ed i relativi recapiti telefonici;
- b) espressa accettazione delle norme statutarie e del regolamento e impegno al rispetto della legge dello Stato;
- c) espressa accettazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto leg.vo 196/2003, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutarie.

I dati anagrafici personali dei soci, comunque raccolti, sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio direttivo che ne sarà direttamente responsabile per ogni eventuale illecito.

Alla conferma da parte del Consiglio direttivo, il nuovo socio dovrà provvedere al versamento della quota sociale nei modi indicati dalla Tesoreria.

Il Consiglio direttivo, comunque, renderà pubblico lo statuto, il regolamento e il modulo di iscrizione mediante la pubblicazione sul proprio sito internet www.sosam.it

Il Libro dei soci sarà tenuto a cura della Segreteria.

Art. 2 (Versamento delle quote sociali)

In applicazione a quanto stabilito dallo statuto, ogni socio è tenuto a corrispondere la propria quota sociale all'atto dell'accettazione della domanda.

La quota sociale è una delle principali forme di autofinanziamento della associazione.

Le quote sociali devono essere corrisposte entro il 28 febbraio dell'anno sociale cui si riferiscono. Le quote sociali non possono essere restituite.

L'importo annuale delle quote sociali è stabilito dall'Assemblea.

Art. 3 (Doveri del socio)

I soci hanno il dovere morale di contribuire al buon andamento dell'associazione partecipando alla vita della stessa e attivandosi con il proprio lavoro volontario alla riuscita delle iniziative culturali.

Il socio che andrà ad assumere un incarico nell'associazione dovrà garantire il proprio impegno e ne sarà moralmente responsabile. Il mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche di svolgimento dell'impegno, faranno decadere immediatamente il socio dall'incarico.

Tutti i soci hanno il diritto di visionare i registri dell'associazione ogni volta che lo riterranno opportuno.

Art. 4 (Perdita delle qualità di socio)

La qualità di socio si perde per dimissioni o decadenza. È causa di decadenza da socio il mancato pagamento della quota sociale per un triennio. I soci decaduti per questo motivo possono rientrare a far parte della Società tramite una nuova richiesta di adesione.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo può deliberare la decadenza nei confronti di singoli soci che si siano resi responsabili di fatti o comportamenti lesivi del decoro della Società e in contrasto con le sue finalità.

Art. 5 (Votazioni in Assemblea)

Le votazioni in assemblea si fanno di norma per voto palese.

Art. 6 (Condizioni generali di eleggibilità)

Condizione generale di eleggibilità per tutte le cariche sociali é la qualifica di socio in regola con le obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione.

Art. 7 (Inventario del patrimonio)

L'inventario del patrimonio dell'associazione deve essere tenuto su un apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato, all'Assemblea, unitamente al conto consuntivo.

Art. 8 (Riunioni del Consiglio direttivo)

Le riunioni del Consiglio direttivo possono farsi anche on-line, in videoconferenza, oppure, per decisioni urgenti mediante invio di e-mail, salvo espressa richiesta da parte anche di un solo componente il direttivo di tenere la riunione in modalità tradizionale.

In caso di riunione on-line ciascuna e-mail varrà come voto, favorevole o sfavorevole. Le stesse saranno poi allegare al verbale. Decisioni urgenti potranno essere adottate, in via eccezionale, via sms. Gli stessi dovranno essere stampati ed allegati al verbale.

Art. 9 (Norme sulle elezioni del Consiglio direttivo)

I Consiglieri eletti rimarranno in carica sino all'assemblea ordinaria successiva alla fine del mandato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

L'assemblea generale nominerà una commissione elettorale che, sentiti i soci, predisporrà la lista dei candidati. Ogni socio potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti disponibili in Consiglio direttivo. Ogni socio potrà proporre anche la propria candidatura direttamente alla commissione elettorale.

Art. 10 (Regolamenti)

Il Consiglio direttivo potrà approvare regolamenti specifici per il Comitato scientifico, per la Rivista e per eventuali Comitati di studio.

Art. 11 (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Da contributi o sovvenzioni di soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi della Società;
- c) Dai beni mobili e immobili acquisiti;
- d) Da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dalla Società.

Gli avanzi di bilancio non possono essere divisi tra i soci, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità della Società.

Art. 12 (Revisore dei conti)

Il revisore ha il dovere di redigere una relazione sul bilancio al termine di ogni esercizio e il Consiglio direttivo fornirà a esso la proposta di bilancio almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che lo approva.

Art. 13 (Cessazione, estinzione dell'associazione)

In caso di cessazione, estinzione dell'associazione i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti per le finalità previste dallo statuto o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 (Modifiche al regolamento)

Ciascun socio, con proposta sottoscritta da almeno un quinto dei soci, ha diritto di sottoporre all'Assemblea modifiche al presente regolamento. Per l'approvazione delle stesse è richiesta la maggioranza semplice dell'Assemblea.

Art. 15 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dello statuto e del codice civile.

Regolamento approvato dall'Assemblea generale nella seduta del 20 novembre 2010.